MIPAAF - Segreteria - Prot. Interno N.9404688 del 31/12/2020

**VISTO** il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante norme per l'"*Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*" e, in particolare, l'art. 11, comma 4, che attribuisce la competenza per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base alla Commissione nazionale per il pioppo (di seguito Commissione);

**VISTO** il D.M. 13 marzo 2015, n. 17132 di istituzione dell'Osservatorio nazionale per il pioppo (di seguito Osservatorio) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera f), che attribuisce all'Osservatorio la valutazione delle attività di sperimentazione dei cloni di pioppo di cui viene richiesta l'iscrizione nel registro nazionale dei materiali di base (di seguito R.N.M.B.), ai sensi del D.Lgs 10 novembre 2003, n. 386, e la formulazione delle proposte di iscrizione dei cloni con apposito atto ministeriale;

**VISTO** il D.M. 4 novembre 2015, n. 74738, con il quale sono state adottate le linee guida in materia di iscrizione dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali ovvero sia i materiali di moltiplicazione "qualificati" che "controllati" quale parte del R.N.M.B.;

**VISTO** il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. 17 luglio 2017, n.143, con cui le competenze relative all'elaborazione e al coordinamento delle politiche della filiera del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione dell'Osservatorio, sono state attribuite alla Direzione Generale delle Foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale che ne esercita il coordinamento tramite il proprio Ufficio DIFOR III;

**VISTO** il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, concernente il *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"* e, in particolare, l'art. 16, comma 2, lettera a), nel quale si conferma che per l'iscrizione dei cloni di pioppo al R.N.M.B. è competente l'Osservatorio che riferisce del suo operato alla Commissione tecnica di cui alla lettera c) del medesimo comma 2;

**VISTO** il D.D. 12 febbraio 2019, n. 316, con il quale, ad integrazione delle linee guida per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel R.N.M.B. di cui al D.M. 4 novembre 2015, n. 74738, sono state adottate le modalità per l'iscrizione di cloni di pioppo e forestali al R.N.M.B.;

**VISTO** il D.D. 28 marzo 2019, n. 616, e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 2 che elenca, dandone rilievo ufficiale, i cloni di pioppo già valutati a livello sperimentale come aventi caratteristiche di maggior sostenibilità ambientale (di seguito M.S.A.);

**VISTO** il D.M. 27 giugno 2019, n. 6834, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, ai sensi del D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, con cui le competenze relative all'elaborazione e al coordinamento delle politiche della filiera del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione dell'Osservatorio, sono state attribuite alla Direzione Generale Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste del Dipartimento del Turismo che ne esercita il coordinamento tramite il proprio Ufficio DIFORT III;

MIPAAF - Segreteria - Prot. Interno N.9404688 del 31/12/2020

**VISTO** il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, con cui le competenze relative all'elaborazione e al coordinamento delle politiche della filiera del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione dell'Osservatorio Nazionale per il Pioppo, sono state attribuite alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 agosto 2020 n. 784, recante il conferimento dell'incarico a Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;

**VISTO** il D.D. 2 luglio 2020, prot. n. 2356 con il quale è stata revisionata ed integrata la composizione del "Gruppo esperti tecnici" (di seguito G.E.T.) del quale si avvale l'Osservatorio per pareri e consultazioni nonché ai fini di valutare le sperimentazioni di cloni forestali di pioppo;

**RITENUTO** di dover rendere aperta la lista dei cloni M.S.A. di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.D. 28 marzo 2019, n. 616, integrando nel D.D. 12 febbraio 2019, n. 316 i criteri di valutazione mutuati dalla sperimentazione che ha portato alla indicazione M.S.A. per i cloni all'epoca iscritti al R.N.M.B.;

**TENUTO CONTO** della soluzione emendativa del punto 2 dell'appendice A, allegato tecnico parte integrante del D.D. 12 febbraio 2019, n. 316, proposta dagli esperti del G.E.T. ed approvata dall'Osservatorio.

**DECRETA**

**Articolo unico**

*(Aggiornamento allegato tecnico)*

L'allegato tecnico denominato "Appendice A" facente parte integrante del Decreto Dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316 è abrogato e sostituito dall'allegato tecnico denominato "Appendice A bis" facente parte integrante del presente decreto.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi

*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*

BLASI
GIUSEPE
MIPAAF
31.12.2020
09:37:05
UTC

# APPENDICE A bis

# PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE AL R.N.M.B. DEI CLONI FORESTALI APPARTENENTI AL GENERE POPULUS spp.

**Premessa:**

I soggetti pubblici o privati che intendono far iscrivere cloni o miscugli di cloni forestali appartenenti al genere *Populus* al R.N.M.B. devono presentare domanda alla *"Direzione Generale delle Foreste"* del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, secondo quanto specificato nel D.M. n.74738 del 4 novembre 2015, allegando la scheda semplificata di identificazione di cui all'Appendice B - Allegato I.

È obbligatorio indicare nella domanda la categoria ("*qualificati*" o "*controllati*") per cui si richiede l'iscrizione e la presunta destinazione d'uso ("usi industriali non energetici", "usi energetici", "usi cartari" o altri da specificare).

E' facoltà del soggetto richiedente sottoporre il clone che si propone per l'iscrizione anche alla valutazione del possesso di caratteristiche di maggior sostenibilità ambientale M.S.A. esprimendo tale opzione formalmente nella domanda di iscrizione al R.N.M.B.. Tale valutazione potrà anche essere chiesta successivamente, ma sempre formalmente, ad avvenuta registrazione del clone.

## 1) Caratteri per l'iscrizione di materiali "*qualificati*"

Il GET valuta la documentazione presentata dal richiedente in merito ai seguenti caratteri:

A. Caratteri morfologici (Appendice B Allegato II)
B. Caratteri fenologici (Appendice B Allegato III)
C. Tolleranza alle avversità biotiche (Appendice B Allegato IV)
   1. *Marssonina brunnea* (Ell. Et Ev.) P. Magn.
   2. *Venturia populina* (Vuill.) Fabr.
   3. *Melampsora* spp.
   4. *Phloeomyzus passerinii* (Sign.)
D. Avversità abiotiche (Appendice B Allegato V)
   Non considerare nel caso di destinazione d'uso energetico
   1. Vento
   2. Cretto da gelo
E. Produzioni
   Per l'ammissione dei cloni selezionati, la produzione quantitativa di legno deve essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.
F. Caratteristiche del tronco (Appendice B Allegato VII)
   Non considerare nel caso di destinazione ad uso energetico
   1. Curvatura del fusto
   2. Eccentricità del midollo
G. Caratteristiche tecnologiche del legno (Appendice B Allegato VIII)
   Massa volumica e Densità basale

## 2) Caratteri per l'iscrizione di materiali *"controllati"*

Il GET esamina la documentazione prodotta dal richiedente relativa a prove effettuate, organizzate, condotte ed interpretate conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. I cloni sottoposti a prove comparative devono essere confrontati con uno o preferibilmente più cloni scelti in precedenza. Inoltre devono essere indicate le stazioni in cui hanno avuto luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, le modalità di realizzazione e gestione

dell'impianto sperimentale ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. I dati che risultano dalla sperimentazione, ad esclusione dei caratteri morfologici e fenologici, devono essere stati analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e devono essere presentati risultati per ogni carattere soggetto a esame.

I caratteri oggetto d'esame ai fini della registrazione sono:

A. Caratteri morfologici (Appendice B Allegato II)
B. Caratteri fenologici (Appendice B Allegato III)
C. Tolleranza alle avversità biotiche (Appendice B Allegato IV)
   1. Avversità di origine complessa ("Macchie brune")
   2. *Marssonina brunnea* (Ell. Et Ev.) P. Magn.
   3. *Venturia populina* (Vuill.) Fabr.
   4. *Melampsora* spp.
   5. *Phloeomyzus passerinii* (Sign.)
   6. PMV
D. Avversità abiotiche (Appendice B Allegato V)
   <u>Non considerare nel caso di destinazione "usi energetici"</u>
   1. Vento
   2. Cretto da gelo
E. Produzioni (Appendice B Allegato VI)
   1. Attecchimento
   2. Volume dei primi 5 m di fusto rapportato all'ettaro o produzione di biomassa secca rapportata all'ettaro nel caso di destinazione "usi energetici"
F. Caratteristiche del tronco (Appendice B Allegato VII)
   <u>Non considerare nel caso di destinazione "usi energetici"</u>
   1. Curvatura del fusto
   2. Eccentricità del midollo
G. Caratteristiche tecnologiche del legno (Appendice B Allegato VIII)
   Massa volumica e Densità basale

Al termine della valutazione della documentazione presentata, corredata delle eventuali richieste di approfondimento, in caso di esito positivo, il GET esprime un parere sulla registrazione *condizionata* del clone presentato nella categoria "*controllati*". La relazione del GET, se approvata dall'O.N.P. è presentata alla Direzione Generale ai fini della successiva pubblicazione nella categoria "*controllati*" del R.N.M.B., in via condizionata, per un periodo massimo di 10 anni, con specifica destinazione d'uso, pubblicata sul sito web dedicato e comunicata ai richiedenti l'iscrizione. Nel caso in cui il GET esprima parere negativo, l'O.N.P. comunicherà tale parere alla Direzione Generale delle Foreste che provvederà ad informare il richiedente.

Qualora la verifica del GET abbia esito positivo dovranno essere costituiti campi sperimentali in numero di almeno 3 in regioni vocate alla pioppicoltura, in stazioni diverse per condizioni pedoclimatiche, scelte in accordo con il GET, con medesime spaziature tra le piante.

<u>Nel caso di destinazione per usi industriali non energetici</u>

Ciascun campo sperimentale deve essere costituito con una unità sperimentale minima di 9 piante. Il disegno sperimentale (Blocchi completi randomizzati, Quadrato latino, ecc.) deve prevedere un minimo di 3 replicazioni. Deve essere presente il clone testimone I-214 e almeno altri due cloni in funzione delle caratteristiche da esaminare (ad esempio uno scelto tra Adige, BL Costanzo e Boccalari, e l'altro tra Lena, Lux e S. Martino) gli stessi in tutte le stazioni. La gestione dei campi sperimentali deve essere la medesima per tutte le parcelle. La durata della sperimentazione comprenderà almeno un turno.

Nel caso di destinazione per usi energetici

Ciascun campo sperimentale deve essere costituito con una unità sperimentale minima di 30 piante distribuite su almeno 3 file (ad esempio 3 file di 10 piante o 5 file di 6 piante, ecc.) i rilevamenti verranno effettuati sulla parte centrale della parcella al fine di eliminare l'effetto bordo. Il disegno sperimentale (Blocchi completi randomizzati, ecc.) deve prevedere un minimo di 3 replicazioni. Deve essere presente il clone testimone Orion e almeno altri due cloni in funzione delle caratteristiche da esaminare (ad esempio uno scelto tra I-214, Adige, BL Costanzo e Boccalari, e l'altro tra Lena, Lux e S. Martino) gli stessi in tutte le stazioni. La gestione dei campi sperimentali deve essere la medesima per tutte le parcelle. La durata della sperimentazione comprenderà almeno una ceduazione con verifica in campo del GET alla fine del primo ciclo produttivo nel periodo (settembre-ottobre).

Il GET esprime parere favorevole per l'iscrizione al R.N.M.B. nella categoria "*controllati*" quando vengono soddisfatte entrambe le sottoelencate condizioni:

a) presenza di superiorità significativa per uno o più caratteri tra quelli precedentemente indicati;
b) assenza di inferiorità significativa per un carattere tra quelli precedentemente indicati, che possa arrecare danno alla coltivazione.

Il GET, altresì, su espressa richiesta del costitutore, effettua una valutazione sul possesso di caratteristiche di maggior sostenibilità ambientale, in sigla M.S.A., che viene accertato quando ricorrono entrambe le sottoelencate condizioni: presenza di superiorità significativa rispetto ai testimoni nella resistenza alle avversità biotiche, di cui all'allegato IV dell'appendice B del D.D. 12 febbraio 2019, n. 316, relativamente a *Marssonina brunnea* (Ell. Et Ev.) P. Magn., *Venturia populina* (Vuill.) Fabr., *Melamspora* spp., *Phloeomyzus passerinii* (Sign.).

Al termine delle prove comparative, in caso di esito positivo, il GET esprime un parere sulla registrazione definitiva del clone. La relazione del GET, se approvata dall'O.N.P. è presentata alla Direzione Generale ai fini della successiva pubblicazione nella categoria "*controllati*" in via definitiva dell'R.N.M.B. con specifica destinazione d'uso, pubblicata sul sito web dedicato e comunicata ai richiedenti l'iscrizione.

Per ogni clone iscritto nel R.N.M.B. nell'ambito della categoria "*controllati*" viene nominato un responsabile della conservazione in purezza. La nomina del responsabile è disposta dalla Direzione Generale con il medesimo Decreto di iscrizione, sentito il parere dell'O.N.P.. La nomina del responsabile può essere richiesta dal soggetto pubblico o privato detentore dei diritti sul clone o dai loro aventi causa e, in mancanza di essi, da un Istituto, Ente o altro soggetto che offra la garanzia del mantenimento in purezza del clone.